

**REGOLAMENTO (CE) N. 1435/96 DELLA COMMISSIONE  
del 23 luglio 1996**

**che ripristina i dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 3102 e 3105 originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, che beneficiano dei massimali tariffari previsti dal regolamento (CE) n. 3355/94 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3355/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e dal territorio dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (\*), modificato dal regolamento (CE) n. 3032/95 (†), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3355/94 il beneficio del regime tariffario preferenziale è accordato alle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e al territorio dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, nell'ambito di massimali tariffari; che conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento in questione, dal momento in cui si raggiungono tali massimali, la Commissione può ripristinare, mediante regolamento e fino al termine dell'anno civile, i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi;

considerando che le importazioni dei prodotti elencati in allegato, originari delle suddette Repubbliche beneficiarie delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto mediante

imputazione il massimale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili a tali Repubbliche per i prodotti in causa è reso necessario dalla situazione del mercato comunitario;

considerando che è opportuno ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 27 luglio 1996 la riscossione dei dazi doganali sospesa nel 1996 in virtù del regolamento (CE) n. 3355/94 è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati in allegato originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale della Comunità europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Mario MONTI

*Membro della Commissione*

(\*) GU n. L 353 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(†) GU n. L 316 del 30. 12. 1995, pag. 4.